



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 43 del 27/07/2015

INDICE

Articolo 1 – Riscossione coattiva diretta.....	3
Articolo 2 – Interessi di mora.....	3
Articolo 3 – Spese di procedura.....	3
Articolo 4 – Modalità di pagamento.....	3
Articolo 5 – Sospensione e dilazione del pagamento.....	3
Articolo 6 – Verifica preventiva in caso di erogazione di contributi e benefici economici.....	4
Articolo 7 – Norme finali.....	4
Articolo 8 – Disposizioni transitorie.....	4

Articolo 1 – Riscossione coattiva diretta

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, secondo la procedura di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29/9/1973 n.602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Il procedimento è attribuito al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, che sottoscrive l'ingiunzione e ne cura ogni relativo adempimento.
3. Sulle somme ingiunte sono dovuti gli interessi di mora.
4. Le spese generali e specifiche della procedura sono a carico del debitore.

Articolo 2 – Interessi di mora

1. Decorsi 30 gg. dalla notifica dell'ingiunzione ed in caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro tale termine, sulla medesima sono dovuti gli interessi di mora al tasso annuo previsto dall'apposito Decreto del Ministro dell'Economia.

Articolo 3 – Spese di procedura

1. Le spese generali della procedura sono quantificate in misura pari al 6% della somma complessiva per la quale si procede all'emissione dell'ingiunzione, ridotta al 4% in caso di pagamento entro il termine di gg. 30 dalla notifica dell'ingiunzione stessa.
2. Le spese specifiche della procedura sono quantificate dalla Giunta Comunale con proprio atto tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 112/1999 e dalle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive; le spese non predeterminabili di cui alla tabella B sopraccitata, saranno quantificate nella misura effettivamente sostenuta caso per caso.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi alle somme di cui ai precedenti articoli avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima o tramite il sistema bancario.

Articolo 5 – Sospensione e dilazione del pagamento

1. Il Responsabile dell'entrata posta in riscossione coattiva può consentire, su richiesta dell'interessato che si trova in situazione di documentata difficoltà economica:
 - una sospensione dei termini di versamento dell'entrata medesima fino ad un massimo di 24 mesi;
 - il pagamento dell'entrata medesima in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:
 - a) per importi complessivi fino a € 10.000,00:
 - fino ad un massimo di 36 rate mensili, senza obbligo di fideiussione;
 - fino ad un massimo di 60 rate mensili, con obbligo di fideiussione;
 - b) per importi complessivi superiori ad € 10.000,00: fino ad un massimo di 60 rate mensili, con obbligo di fideiussione;
 - c) per importi superiori a € 45.000,00 il funzionario responsabile può eccezionalmente fissare a 72 il numero massimo delle rate di cui al punto precedente.In ogni caso l'importo della rata non potrà essere inferiore a € 30,00.
2. La fideiussione di cui al comma precedente può essere bancaria o assicurativa e ha durata pari all'intero periodo della rateizzazione concessa. La fideiussione deve espressamente prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.
3. A partire dalla seconda rata, sono applicati gli interessi pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino alla scadenza di ognuna delle rate successive.

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Non può essere concessa una nuova rateizzazione ai soggetti che risultano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni; la nuova rateizzazione potrà essere concessa nel momento in cui il soggetto moroso salda l'intero debito della precedente rateizzazione.
6. Il Comune, anche su richiesta dell'interessato, potrà compensare la posizione debitoria con somme/crediti che il Comune stesso deve loro corrispondere.
7. Il Responsabile dell'entrata posta in riscossione coattiva può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento in rate con cadenza diversa rispetto a quella mensile e con importi anche diversi tra di loro o la temporanea sospensione dei pagamenti, in casi particolarmente gravi ed eccezionali di difficoltà economica, previa produzione di idonea documentazione comprovante lo stato di crisi.

Articolo 6 – Verifica preventiva in caso di erogazione di contributi e benefici economici

1. L'erogazione di contributi e benefici economici è subordinata alla verifica dell'assenza di posizioni pendenti di natura patrimoniale in capo ai beneficiari. Si potrà procedere pertanto alla liquidazione delle somme spettanti solo dopo la regolarizzazione delle posizioni pendenti, che potrà avvenire anche mediante compensazione.

Articolo 7 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 8 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. La previsione di cui all'art.5 del presente regolamento si applica anche ai rapporti debito/credito pendenti alla data della sua entrata in vigore.
3. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti già effettuati all'agente della riscossione.
4. Il presente regolamento, una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.